

ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Zanè, nella residenza municipale, sono presenti i signori:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Via Mazzini n. 21, nella sede municipale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Zanè, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Comune";
- Dal Maso Anna, nata a Thiene (VI) il 22/02/1975, residente a Zanè (VI) in Via Roma n. 13, C.F. DLMNNA75B62L157F;
- Dal Maso Emanuela, nata a Thiene il 10/09/1981, residente a Zanè (VI) in Via Roma n. 13, C.F. DLMMNL81P50L157L;

legittimate alla sottoscrizione del presente atto dalla deliberazione di C.C. n. _____ del _____ e che dichiarano di intervenire nella qualità di proprietarie dell'area sita in Comune di Zanè al Fg. 3° mappale n. 14, proponente l'intervento in questione, che nel proseguo potrà essere indicato per brevità anche "Ditta proponente".

PREMESSO

- che il Comune di Zanè è dotato di Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e approvato nella conferenza dei servizi in data 03.05.2012, il cui verbale di approvazione è stato ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 808 del 07.05.2012, pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 29.05.2012;
- che l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l'amministrazione procedente di "concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo";
- che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede da parte dei Comuni, delle Province e della Regione la possibilità di "concludere accordi con soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico", confermando che tali accordi "costituiscono parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accedono";
- che gli accordi di cui al sopra citato art. 6 delle L.R. 11/2004 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

5/11/12
M.
A.
S.
A.
del
Maso

- che il Comune, nell'ambito della propria attività pianificatoria, ritiene che la stipula di accordi formati ai sensi dei richiamati art. 11 della Legge 241/1990 e art. 6 della L.R. 11/2004 possa costituire valido strumento per recepire nella pianificazione iniziative di incidenza strategica sull'assetto del territorio, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e efficienza consacrati dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 11/2004, e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- che con deliberazione n. 7 del 15/04/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il "Documento del Sindaco", provvedimento programmatico preliminare del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. con allegato i "criteri e modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica" nell'ambito degli accordi pubblico-privati in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- che la Ditta proponente ha depositato agli atti del Comune in data 30/11/2012 prot. n. 14769 del 03/12/2012, successivamente integrata con nota protocollata il 05/08/2015 al n. 8427, una richiesta di inserimento terreno nel Piano degli Interventi, con la quale ha manifestato la volontà di trasformare un'area a destinazione agricola E2, interessata in parte da fascia di rispetto stradale e idraulico, in area edificabile C1.2 - residenziale di completamento - al fine di poter ricavare un edificio bifamiliare da adibire per metà a prima casa della sig.ra Dal Maso Emanuela e per l'altra metà di proprietà della sig.ra Dal Maso Anna;
- che l'intervento proposto di tipo residenziale è previsto in Comune di Zanè, in Via Kennedy, sul terreno di proprietà della Ditta proponente censito al Catasto Terreni al Fg. 3° mappale n. 14;
- che attualmente l'area interessata dalla richiesta/accordo è a destinazione urbanistica agricola E2, interessata in parte da fascia di rispetto stradale e in parte da fascia di rispetto idraulico dal torrente Rostone e dal torrente Gnocco;
- che l'ipotesi progettuale presentata dalla "Ditta proponente" ha per oggetto:
trasformazione urbanistica del lotto in z.t.o. C1.2 - residenziale di completamento - per una superficie di mq. 1350 finalizzata alla realizzazione di un edificio bifamiliare della volumetria di 1350 mc, per metà, di proprietà della sig.ra Dal Maso Emanuela, destinato a nucleo familiare non proprietario di abitazione idonea al nucleo familiare stesso;
- che, secondo i criteri perequativi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2015, l'intervento proposto comporta la corresponsione della quota perequativa calcolata come di seguito:

	MC richiesti	Esenzione esigenze familiari solo unità Dal Maso Emanuela mc 300	Ampliamento soggetto a perequazione mc	Mq terreno edificabile corrispondente lf=1,00 mc/mq	Valore iniziale Va terreno agricolo €/mq 14,00	Valore finale Vp terreno edificabile €/mq 120,00	Plus-valore (Vp - Va)	Valore perequativo (33% plusvalore)
N.36 Dal Maso Anna - Dal Maso Emanuela per metà non a fini speculativi- lf=1 mc/mq - Bifamiliare	1350	300	1050	1050	14.700	126.000	111.300	36.729



11
11
11
11

- che, in relazione ai criteri perequativi fissati, la "Ditta proponente" si impegna: all'erogazione del sopra conteggiato valore perequativo di complessivi € 36.729,00 così suddiviso:
 - ◆ realizzazione di un marciapiede lungo il fronte del lotto di loro proprietà di Via J.F. Kennedy, foglio 3 mappale 14, per la lunghezza di circa 35 metri e larghezza di ml. 1,50 ed una superficie complessiva di 52,00 mq. circa per un importo complessivo di € 7.884,00, come da preventivo di spesa presentato dalla ditta privata e validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, da realizzarsi secondo le modalità stabilite dal disciplinare predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale importo sarà verificato a consuntivo in sede di collaudo finale dell'opera, eventuali variazioni in eccesso o difetto andranno a conguaglio del valore perequativo complessivo;
 - ◆ versamento dell'importo di € 28.845,00 (€ 36.729,00 - € 7.884,00) per la futura realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale in base al programma annuale e triennale delle opere pubbliche;
- che la L.R. n. 11/2004, all'art. 2, enuncia gli obiettivi cui la pianificazione deve conformarsi, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di coerenza programmatica, attendibilità ed efficacia nel governo del territorio;
- che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a perseguire il prevalente interesse pubblico attraverso un'apposita previsione urbanistica per la realizzazione dell'intervento proposto e mediante la stipulazione di un accordo con i soggetti privati interessati a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- che la proposta presentata dalla ditta proponente costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione così come previsto dagli artt. 2 e 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- che sussistono le condizioni che legittimano l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004 alla fattispecie, poiché la natura ed il carattere dell'iniziativa in oggetto esprimono contenuti di indiscutibile interesse generale;
- che, con deliberazione n. ____ del _____, il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di accordo sulla base della quale è stata formalizzata la presente proposta di accordo, autorizzando il Responsabile Ufficio Contratti alla sua sottoscrizione;

TUTTO CIO' PREMESSO



11
11
11
11

tra il Comune di Zanè, nella persona del _____ nato a _____ il _____, e la Ditta proponente nelle persona dei sigg.

- Dal Maso Anna, nata a Thiene (VI) il 22/02/1975, residente a Zanè (VI) in Via Roma n. 13, C.F. DLMNNA75B62L157F;
- Dal Maso Emanuela, nata a Thiene il 10/09/1981, residente a Zanè (VI) in Via Roma n. 13, C.F. DLMMNL81P50L157L;

si conclude il seguente accordo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 della L.R. 11/2004:

Articolo 1 – Approvazione degli atti

Le premesse e gli allegati vengono condivisi, acquisiti ed approvati quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Impegno congiunto delle parti

Le Parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a coordinare e promuovere le attività professionali, informative, promozionali necessarie per condurre l'iniziativa dalla fase della proposta a quella del progetto e alla successiva attuazione.

Articolo 3 – Riconoscimento dell'interesse pubblico e previsione urbanistica

Il Comune è intenzionato a perseguire il prevalente interesse pubblico mediante la realizzazione di un'apposita previsione urbanistica che coinvolga la Ditta proponente, sulla base di un accordo che garantisca i diritti di ognuno, salvaguardando comunque l'interesse pubblico.

Le Parti convengono che la proposta presentata dalla Ditta proponente, come citata nelle premesse, ed allegata al presente atto, costituisce proposta di progetto di rilevante interesse pubblico, da inserire nella pianificazione urbanistica, e si impegnano espressamente in tal senso.

Articolo 4 – Obiettivi dell'accordo

Gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori raggiungono con il presente Accordo sono i seguenti:

- DITTA PROPONENTE:

- trasformazione urbanistica del lotto di proprietà della Ditta Proponente, censito al Catasto Terreni Fg. 3° mappale n. 14, in z.t.o. C1.2 - residenziale di completamento - per una superficie di mq 1.350 finalizzata alla realizzazione di un edificio bifamiliare della volumetria di 1350 mc, per metà, di proprietà della sig.ra Dal Maso Emanuela, destinato a nucleo familiare non proprietario di abitazione idonea al nucleo familiare stesso, come da allegata planimetria;
- perequazione urbanistica conforme agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15/04/2015.

- COMUNE:

Il Comune intende operare con la realizzazione di opere di notevole interesse pubblico, sulla base del programma annuale e triennale delle opere pubbliche.

Articolo 5 – Adempimenti e obblighi

Gli obblighi che i soggetti sottoscrittori assumono nel presente accordo sono i seguenti:

• DITTA PROPONENTE:

La ditta proponente in relazione ai criteri di perequazione stabiliti dal Consiglio Comunale si impegna a:

- ◆ realizzare un marciapiede lungo il fronte del lotto di loro proprietà di Via J.F. Kennedy, foglio 3 mappale 14, per la lunghezza di circa 35 metri e larghezza di ml. 1,50 ed una superficie complessiva di 52,00 mq. circa per un importo complessivo di € 7.884,00, come da preventivo di spesa presentato dalla ditta privata e validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, da realizzarsi secondo le modalità stabilite dal disciplinare predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale importo sarà verificato a consuntivo in sede di collaudo finale dell'opera, eventuali variazioni in eccesso o difetto andranno a conguaglio del valore perequativo complessivo;
- ◆ versare la somma di complessivi € 28.845,00 secondo le seguenti modalità:
 - € 7.346,00, pari al 20% del valore perequativo totale, alla stipula dell'accordo tra Comune e soggetto privato;
 - saldo di € 21.499,00 (€ 36.729,00 - 7.884,00 - 7.346,00), al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato;

• COMUNE:

Il Comune si impegna a modificare la propria pianificazione urbanistica (Piano degli Interventi) mediante la trasformazione dell'area di proprietà della Ditta da z.t.o. Agricola E2 in area edificabile C1.2 - residenziale di completamento; tale terreno è individuato nella planimetria che si allega, sub lett. A.

• EVENTUALI PRESCRIZIONI:

Il Comune, trattandosi di trasformazione di un'area residenziale per la realizzazione di un edificio bifamiliare per la metà a fini familiari della sig.ra Dal Maso Emanuela, concede un Bonus per i primi 300 mc, che non saranno conteggiati ai fini del vantaggio economico da assoggettare alla quota perequativa, a condizione che:

- la Ditta presenti domanda per il rilascio del permesso di costruire dell'edificio bifamiliare entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia del Piano degli Interventi;
- la sig.ra Dal Maso Emanuela non venda la porzione di edificio bifamiliare per 10 anni dalla data di agibilità;
- il nucleo familiare, a cui fa capo la sig.ra Dal Maso Emanuela, non sia proprietario di un'abitazione residenziale idonea al nucleo familiare stesso;

Articolo 6 – *Tempi e modalità di attuazione*

I tempi e le modalità di attuazione fissati con il presente Accordo sono i seguenti:

DITTA PROPONENTE:

- La ditta proponente si impegna realizzare il marciapiede per un importo complessivo di € 7.884,00, come da preventivo di spesa presentato dalla ditta privata e validato dall'Ufficio Tecnico Comunale, da realizzarsi secondo le modalità stabilite dal disciplinare predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e a versare la somma di € 28.845,00 entro i termini previsti dai criteri e modalità per l'applicazione della

perequazione urbanistica approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15/04/2015 di seguito descritti:

- € 7.346,00, pari al 20% del valore perequativo totale, alla stipula dell'accordo tra Comune e soggetto privato;
- saldo di € 21.499,00 (€ 36.729,00 - 7.884,00 - 7.346,00), al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato;

- In caso di inadempienza da parte del privato del rispetto degli obblighi sottoscritti, con il presente accordo il Comune provvederà ad incassare la somma di € 7.346,00 a titolo di penale, secondo la percentuale fissata dai criteri e modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15/04/2015.

Per la trasformazione dell'area:

- ◆ il termine per presentare la domanda per il rilascio del permesso di costruire non potrà superare i 18 (diciotto) mesi dalla data di esecutività del Piano degli Interventi;
- ◆ la sig.ra Dal Maso Emanuela, nata a Thiene il 10/09/1981, residente a Zanè (VI) in Via Roma n. 13, C.F. DLMMNL81P50L157L, non dovrà vendere il fabbricato realizzato per 10 anni dalla data di agibilità;
- ◆ il nucleo familiare, a cui fa capo la sig.ra Dal Maso Emanuela, non deve essere proprietario di un'abitazione residenziale idonea al nucleo familiare stesso. Il possesso di tale requisito è attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta in data _____;

COMUNE:

Il Comune si impegna ad inserire nella propria pianificazione urbanistica (Piano degli Interventi) l'apposita previsione di destinazione a zona C1.2 - residenziale di completamento - per una superficie di mq. 1350 finalizzata alla realizzazione di un edificio bifamiliare della volumetria di 1350 mc, per metà, di proprietà della sig.ra Dal Maso Emanuela, destinato a nucleo familiare non proprietario di abitazione idonea al nucleo familiare stesso, sul terreno di proprietà della Ditta proponente ubicato in Via Kennedy a Zanè e censito al Catasto Terreni al Fg. 3° mappale n. 14;

Articolo 7 - Efficacia

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la parte proponente già al momento della formalizzazione/sottoscrizione della proposta, mentre lo diverranno per il Comune dopo l'approvazione della proposta in Consiglio Comunale.

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi che verrà approvato.

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Consiglio Comunale di Zanè non dovesse approvare il Piano degli Interventi, il presente Accordo si risolverà di diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia senza che il privato possa pretendere alcunchè o risarcimento alcuno.

Nel caso in cui il Piano degli Interventi venisse approvato con contenuti solo parzialmente conformi a quelli proposti dalla Ditta proponente, il presente accordo diverrà automaticamente inefficace se entro i successivi

270 giorni (9 mesi) le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o sostitutivo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, così come nell'ipotesi di inadempimento della Ditta proponente che determini la risoluzione del presente accordo, il Comune avrà la facoltà di soprassedere dal rilascio di provvedimenti amministrativi per l'area in oggetto, ivi compresi i titoli edilizi relativi agli interventi privati, e di modificare le scelte pianificatorie senza dover riconoscere alcun indennizzo alla Ditta proponente.

Articolo 8 – Estensione degli impegni e dei vincoli

La Ditta proponente assume le obbligazioni di cui al presente accordo per sé, successori ed aventi causa anche a titolo particolare e comunque si obbliga, in caso di alienazioni o di costituzioni di diritti reali relativi ad aree od edifici inclusi nell'ambito, a trasferire in capo agli aventi causa tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, che all'atto del trasferimento non fossero, in tutto o in parte, adempiuti.

Articolo 9 – Inadempimento e garanzie

La violazione del presente accordo ad opera della Ditta proponente comporta l'incameramento, a favore del Comune, della penale a garanzia di cui all'art. 6 del presente accordo.

Articolo 10 – Spese e regime fiscale – Formalizzazione

Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico della Ditta proponente che, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di assumerle, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente accordo.

Articolo 11 – Controversie

In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti, le stesse sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.

Articolo 12 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto trova applicazione il c.c. in quanto compatibile e la Legge 241/1990 e s.m.i.

La Ditta Proponente _____

Il Comune _____

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 7 (efficacia), 8 (estensione degli impegni e dei vincoli) e 9 (inadempimento e garanzie).

Luca De Luca

v

7



Computo metrico estimativo intervento di realizzazione marciapiede

Demolizione del tratto di recinzione esistente, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici spinta fino ad almeno 30 cm. al disotto del piano del nuovo marciapiede ed eventualmente concordata con la DD.LL., successivo trasporto a pubbliche discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta, compresa la demolizione delle cordolature dei profili in cls e le relative fondazioni in cls.

ml. 35,00 X €/ml. 20,00 = € 700,00

Oneri per analisi rifiuto, trasporto e smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta.

a corpo € 500,00

Posizionamento dei profili in cls come indicato negli elaborati grafici di progetto, mediante:

- taglio e rifilatura dell' asfalto, eseguito con mezzo meccanico;
- scavo per la formazione del piano di posa dei profili stradali in cls, da eseguirsi mediante idoneo mezzo meccanico e rifinito a mano, compreso il trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta;
- fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di profili prefabbricati in calcestruzzo sia retti che curvi, compresi eventuali pezzi speciali per lo scarico delle acque meteoriche, dimensione 12x25x100 con lo spigolo smussato, secondo indicazioni della DD.LL., posa su sottofondo in calcestruzzo armato dosato a q.li 3.00 dello spessore minimo di cm. 10 e della larghezza di cm. 10 oltre i bordi dell'elemento, la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a ql. 4,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, il reinterro a lavori ultimati con materiale frantumato e stabilizzato, ed ogni altro onere;
- raccordo tra piano viabile stradale e profilo da eseguire mediante conglomerato bituminoso di idonea granulometria.

I pezzi speciali, ovvero curve, vanno valutati 1 metro cadauno.

ml. 35,00 X €/ml. 35,00 = € 1.225,00



Costruzione della nuovo marciapiede di larghezza complessiva di mt. 1.50 da eseguirsi secondo le seguenti modalità:

- scarifica del piano di posa per la formazione del cassonetto di realizzazione del marciapiede da eseguire con mezzo meccanico, successivo riempimento, regolarizzazione e messa in sagoma a perfetta regola d'arte del fondo, formato da un sottofondo in misto granulare frantumato e stabilizzato dello spessore di cm. 20.0, compresa compattazione con appositi mezzi meccanici;
- massetto in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento dello spessore di cm. 12 con rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm a maglia 20x20 cm, spessore minimo di copriferro 4 cm, comprese tutte le raccorderie con le cordonate esistenti ed il riempimento delle fughe;
- tappeto d'usura in conglomerato bituminoso della granulometria 4/8 dello spessore compreso di cm.3.0 steso con macchina vibrofinitrice su attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg/mq. Cilindratura con compressore pesante a sagoma perfetta e sigillato in superficie con emulsione bituminosa e polvere asphaltica;

Compreso l'onere della messa in quota a perfetta regola d'arte di ogni tipo di sigillo chiuso e caditoia, anche non segnato e/o visibile.

ml. 35,00 X €/ml. 55,00 = € 1.925,00

Oneri per la sicurezza € 250,00

Tot lavorazioni € 4.600,00

Iva 10% € 460,00

Tot lavorazioni con Iva € 5.060,00

Valore terreno in cessione per costruzione marciapiede

mq 52 X €/mq. 12,00 = € 624,00

Oneri per frazionamento

€ 700,00

Imposte registro, catastale, bolli, diritti rogito etc.

€ 1.500,00


TOT: € 7.884,00

Escluso atto notarile


Via Roma 13
36010 Zanè (VI)
Arch. Emanuel Dal Maso

Arch. Emanuel Dal Maso
Via Roma 13
36010 Zanè (VI)
Tel: 3478038698
Email: emanueledalmaso@gmail.com

e
a
a
e
e
l
o
e
n
e
0
0
0
0
0
0
0
e



Vista 01



Vista 02

Sh. Dal Maso
Arno Dal Maso



Arch. Emanuel Dal Maso

Via Romadè 3

36010 Zanè (VI)


Tel: 3478038698

Email: emanueladaimaso@gmail.com

02
04

03

□
□



Vista 03




Vista 04



Al Mess
3 (M) 1000000
3 (M) 1000000



450



linea aerea telecom


3437

Edoardo Del Muro

Luca Del Muro



SEZIONE TIPO
nuovo marciapiede



Oggetto: Sezione marciapiede da realizzare per integrazione a richiesta del primo Piano degli Interventi protocollo 14769		Comune: Zanè, via Kennedy
Tavola numero 02	Committente: Dal Maso Vittorio	Progettista: Arch. Dal Maso Emanuele
	Scala: 1:50	Data Us: 27.01.2014

ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, n° 241 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 AGOSTO 2004 n°11

Realizzazione di marciapiede in via Kennedy foglio 3 mappale 14

Ditta: Dal Maso Anna, Dal Maso Emanuela

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

11/11/11

dal maso emanuela

11/11/11

NORME GENERALI

ART. 1 ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il presente foglio condizioni ha per oggetto la realizzazione del marciapiede in via Kennedy, lungo il fronte del lotto individuato al foglio 3 mappale 14, di proprietà di Dal Maso Anna e Dal Maso Emanuela conformemente all' "Accordo tra comune e soggetto privato ai sensi dell'art. 11 della legge del 7 agosto 1990, n° 241 dell'articolo 6 della L.R. 23 agosto 2004, n° 11".

La Ditta Proponente dichiara di essere proprietaria degli immobili soggetti agli interventi così censiti in Catasto: foglio 3, mappali 14 e presta all'Amministrazione Comunale di Zanè la più ampia ed illimitata garanzia circa la disponibilità degli immobili sopra descritti.

ART. 2 ESECUZIONE DEL MARCIAPIEDE

La "Ditta Proponente" si impegna a eseguire seguendo le modalità esecutive contenute negli elaborati allegati all'accordo e che saranno meglio precisati nel progetto allegato all'istanza per il rilascio del permesso di costruire dell'edificio un marciapiede lungo il fronte del lotto di proprietà della proponente, individuato nel foglio 3 mappale 14 per la lunghezza di circa 35 metri e larghezza di 1,5 metri.

L'importo totale dell'opera, è pari a complessive € 7.884,00 (Euro settemilaottocentoottantaquattro/00) salvo verifica a consuntivo in sede di collaudo finale.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE

Il marciapiede dovrà essere ultimato e collaudato prima del rilascio dell'agibilità dell'edificio di cui all'" ACCORDO".

ART. 4 COLLAUDO

Il collaudo dell'opera sarà eseguito a cura dell'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. Considerato il modesto valore dell'intervento, il collaudo sarà eseguito a cura di un tecnico dipendente dell'amministrazione comunale senza ulteriori oneri per la ditta proponente.

La Ditta Attuatrice si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese necessarie a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 CONSEGNA DELLE AREE E DEL' OPERA

La Ditta si impegna: a cedere al Comune l'opera di cui ai precedenti articoli entro 90 giorni dalla data del collaudo con esito favorevole. L'atto di cessione sarà stipulato dal segretario comunale.

In occasione della stipula dell'atto notarile la Ditta Attuatrice fornirà ogni documento richiesto per l'espletamento di tale formalità.



NORME TECNICHE

ART. 6 - TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto l'Appaltatore dovrà controllare i profili e le sezioni ricevuti all'atto della consegna e completare la picchettazione del lavoro in modo che risultino chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti.

Prima della esecuzione o della accettazione da parte dell'Appaltatore dei rilievi di prima pianta non dovrà essere fatto alcun movimento di materie che possa alterare, nella fascia interessata dai lavori, lo stato primitivo del terreno e delle opere.

ART. 7 - SCAVI - GENERALITA'

L'Appaltatore è tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi più idonei affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli è tenuto, tra l'altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti, restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque ne sia la profondità e la natura.

Per l'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali e mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione Lavori allo scopo, e non pregiudizievole per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, l'Appaltatore dovrà provvedere con opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite o ristagni d'acqua.

I materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro impiego, od esuberanti, dovranno essere riportati a rifiuto su aree indicate dall'Appaltante.

I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, nelle zone che saranno predisposte, sempre a sua cura e spese, in prossimità dei lavori.

Una volta eseguite le opere di progetto, l'Appaltatore dovrà rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla quota di progetto.

Il rinterro dovrà essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione Lavori. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava.

Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, egli è tenuto agli sgomberi ed ai ripristini senza compenso di sorta.

Nel caso di scavi e più in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti quei provvedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse.

Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, l'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.

ART. 8 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Per SCAVO DI SBANCAMENTO s'intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale dell'area di lavoro, o più in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie, ove

11
18
19
cava
del
cava



sia possibile l'allontanamento delle materie scavate evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.

Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, così ad esempio: lo spianamento del terreno per l'impianto delle opere d'arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque accessibile da almeno un lato con mezzi meccanizzati.

ART. 9 - SCAVI AD AMPIA SEZIONE

Sono considerati SCAVI A SEZIONE AMPIA quegli scavi occorrenti per l'imposta dei nuovi manufatti, per la bonifica dei piani di posa dei rilevati e in ogni caso gli scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo scavo, caricando ivi gli automezzi di trasporto in discarica.

ART. 10 - SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA

Sono denominati SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di muri, pilastri e simili o per posa di tubazioni ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia sezione. In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli cavi ecc.

Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un appoggio uniforme per i tubi.

Per la formazione dei rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, giudicati idonei allo scopo dalla Direzione Lavori.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte le materie di cui sopra, i materiali occorrenti dovranno essere prelevati da cava, all'uopo predisposta dall'Appaltatore.

Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalità di costipamento indicate dalla Direzione Lavori.

E' assolutamente vietato l'impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.

ART. 11 - SCARIFICHE

La scarifica va eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, ovvero in quelli prescritti dal progetto.

Il prezzo di elenco per scarifica delle vecchie massicciate, sarà computato sino a 20 cm di profondità, sia che venga effettuata con comuni scarificatori od altre macchine od a mano, sarà compensata con il criterio di cui in appresso.

La scarifica delle vecchie pavimentazioni stradali per la sopraelevazione di rilevati e per dare luogo ai raccordi con le nuove livellette verrà compensata a m² (metroquadrato) di superficie scarificata, secondo i criteri riportati sopra.

La demolizione delle pavimentazioni stradali ricadenti nelle sezioni di scavo è compresa nei prezzi relativi agli scavi e pertanto non sarà compensata a parte, anche qualora eseguita con scarifica.

ART. 12 - MATERIALE DI RISULTA

Per l'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:

- 1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà dell'Appaltante;
- 2) materiali inutili.

I materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli, disposti in modo da non creare

ostacoli per il transito all'interno del cantiere ed in modo da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno. I materiali inutili saranno portati in rifiuto in località adatte indicate dalla Direzione Lavori, a qualunque distanza.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno depositate separatamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone senza che ciò dia adito a compensi o sovrapprezzi.

ART. 13 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, l'Appaltatore deve procedere ad una diligente ricognizione delle strutture interessate, così da poter accuratamente programmare le modalità e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari in relazione al comportamento delle strutture durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilità ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.

L'Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano necessari, sottoponendoli all'esame della DIREZIONE LAVORI che dovrà approvarli, unitamente alle modalità delle operazioni.

Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e costruzioni, opere e impianti dell'Amministrazione e di terzi, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 14 - PAVIMENTAZIONI

Fondazione

La fondazione ha lo scopo di creare un "pacchetto", costituito da un insieme di strati dalle diverse caratteristiche di elasticità, atto a diffondere sul terreno sottostante i carichi di esercizio in modo uniforme, limitando inoltre la deflessione massima della pavimentazione, in relazione sia all'accesso di automezzi per le operazioni di carico e scarico, sia all'eventuale accesso di mezzi pesanti per le future operazioni di manutenzione del complesso edilizio.

Si prevede che il "pacchetto" di fondazione principale dei marciapiedi sia composto nel suo complesso dalla successione (indicati dall'alto verso il basso) degli strati seguenti:

1. Conglomerato bituminoso pezzatura 4/8 spessore finito cm.2;
2. Massetto di sottofondo in cls dello spessore di cm.10 armato con rete elettrosaldata;
3. Messa in sagoma della superficie con stendimento e rullatura di materiale frantumato e stabilizzato per uno spessore compreso di cm.5;
4. Stesa e compattazione di ghiaia in natura (tout-venant), spessore variabile da 10 a 30 cm;

Modalità esecutive

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattazione prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Appaltatore.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria riportata nell'elenco prezzi del progetto esecutivo.

Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque

11
11
11
11

Donna

approvata dalla Direzione Lavori.

ART. 15 - MATERIALI INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte.

Fondazione stradale in misto granulare naturale o stabilizzato con legante naturale

La fondazione stradale sarà costituita da una miscela di materiali granulari naturali o stabilizzati per granulometria con l'aggiunta (o meno) di legante naturale.

Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, avrà in opera le seguenti caratteristiche:

1) sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori ai 71 mm. di forma appiattita, allungata o lenticolare, e privo di elementi scistosi.

Per lo strato di regolazione superficiale (materiale vagliato o frantumato) valgono le norme di cui appresso, con il limite di mm. 30 per gli elementi lapidei.

2) curva granulometrica, avente andamento idoneo continuo ed uniforme.

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiori a 30 cm. e non inferiori a 10 cm. e dovrà presentarsi dopo costipato uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, e' da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la quantità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque approvata dalla Direzione Lavori

Strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso

1 - Descrizione.

Il conglomerato per i tre strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. Fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e verrà steso in opera mediante macchina vibro-finitrice.

2 - Materiali inerti.

Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme del C.N.R. capitolo II^a del fascicolo IV/1953.

L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie di dimensioni non superiori a mm. 15 per lo strato d'usura e mm. 25 per lo strato di collegamento, che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- la granulometria dovrà essere compresa in un fuso adeguato avente andamento continuo ed uniforme, come da tabella allegata indicata dalla Direzione Lavori;
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0.08;
- materiale non idrofilo, (C.N.R., fascicolo IV/10539).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento e di usura in periodi umidi ed invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0.5%.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fine sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle norme del C.N.R. predetto ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova C.N.R. B.U. 27-1972, non inferiore al 50% (strato di collegamento) ed al 50% (usura);
- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo IV/1953).

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

L'Impresa in base a prove di laboratorio ed a campionatura proporrà alla Direzione Lavori la composizione da adottare, ottenutane l'approvazione dovrà essere assicurata l'osservanza della granulometria.

- Legante. Il bitume sarà preferibilmente di penetrazione non superiore a 80 - 100 con un indice di penetrazione compreso fra -1 e +1 salvo diverso avviso della Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R., fascicolo II/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

- Miscela. La miscela degli aggregati da adottarsi per gli strati di base, di collegamento e di usura dovrà avere una composizione granulometrica idonea ad ottenere le caratteristiche di seguito precisate.

La dimensione massima degli inerti sarà determinata dalla Direzione Lavori in funzione degli spessori da realizzare. Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5% per lo strato di collegamento (bynder) e tra il 5,5% ed il 6,5% per lo strato di usura. Esso dovrà essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. Il conglomerato bituminoso destinato alla risagomatura, conguagli ed alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:

a) la stabilità Marshall eseguita, in sede di confezione a 60° su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 Kg. (collegamento) e 1200 Kg. (usura).

I valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall corrispondente alle condizioni di impiego prescelte, dovranno essere compresi tra 2 e 4 mm. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compreso tra 3 ÷ 6% per lo strato di collegamento e 3 ÷ 5 per lo strato di usura. Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione ed ogni qualvolta la Direzione Lavori lo riterrà opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in corso di stesa in misura comunque non inferiore ad una volta al giorno.

Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che provvederanno al confezionamento ed ai controlli dei provini previo riscaldamento del materiale. Si intende che in tal caso la resistenza dovrà non essere inferiore a Kg. 550 con gli stessi valori di scorrimento e vuoti (collegamento) e Kg. 650 (usura);

b) elevata resistenza all'usura superficiale;

c) Sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa.

d) Il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovrà essere compreso tra 4 ÷ 7% per lo strato di collegamento e 4 ÷ 6% per lo strato di usura.

3 - Controllo dei requisiti di accettazione.

L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio autorizzato, prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.

La direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

4 - Formazione e confezione degli impasti.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati dalla Direzione Lavori. In particolare essi dovranno essere di potenzialità adeguata e capaci di assicurare: il perfetto essiccamento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio delle categorie degli aggregati già vagliati prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità uniforme fino al momento dell'impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo.

La temperatura degli aggregati e del legante all'atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 140° e 160° la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 140° e non superiore a 160°. La Direzione Lavori provvederà al controllo frequente delle composizioni granulometriche degli aggregati e del conglomerato, della quantità di filler, degli additivi e del bitume, delle qualità e caratteristiche del bitume, della temperatura degli aggregati e del bitume.

A tal fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi.

5 - Posa in opera degli impasti.

Nei tratti ove la Direzione Lavori riterrà necessario eseguire la posa del conglomerato di conguaglio e risagomatura e dello strato di collegamento, questi verranno stesi, nei modi sotto precisati, in modo da sagomare la carreggiata, come risulterà possibile e necessario, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla



Direzione Lavori.

Si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 od ER 6 in ragione di 0.5 Kg./mq.. Immediatamente farà seguito lo stendimento di ogni strato.

Gli strati verranno stesi a metà strada per volta per non interrompere la continuità del traffico. L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchina vibro-finitrice in perfetto stato d'uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo.

Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 130° in strati con spessore di cm. 3 per lo strato di usura e cm. 6 per lo strato di collegamento. La stesa del conglomerato non andrà effettuata quando le condizioni metereologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro. In particolare se la temperatura dello strato di posa è inferiore a 10°, o se la superficie è umida, si dovranno adottare, previa comunicazione alla Direzione Lavori, degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore (trasporto con autocarri coperti, uso di additivi adesivi ecc.).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre cause, dovranno essere sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa, e non potrà in ogni caso, aver luogo la chiamata in causa di forza maggiore.

Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale che deve essere tale da presentare una superficie liscia finita. La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga mt. 4.00 posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a mm. 4.

Gli strati saranno compressi con rulli meccanici o gommati a rapida inversione di marcia del peso di circa 6 - 8 tonn.

La rullatura comincerà ad essere condotta alla più alta temperatura possibile, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altra; si procederà pure con passaggi in diagonale.

Il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 12 - 14 tonn. o con rulli gommati del peso di 10 - 12 tonn.. A costipamento ultimato il peso di volume del conglomerato non dovrà essere inferiore al 98% del peso di volume del provino Marshall costipato in laboratorio con contenuto ottimo di bitume. Dovranno essere prelevati in opera campioni di conglomerato mediante carotatura nella quantità indicata dalla Direzione Lavori.

Sigillatura superficiale dello strato di collegamento o di risagoma

Quando prevista la sigillatura superficiale con sabbia pretrattata degli strati di collegamento o risagoma.

Tale sigillatura verrà effettuata nel modo seguente:

1 - Bitume

Il bitume per il pretrattamento della sabbia dovrà essere di penetrazione 180 - 200 ed avere requisiti di punto di rammollimento, di rottura, duttilità, solubilità, ecc. prescritti dalle norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II/1957 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

Il bitume dovrà essere miscelato con dose di adesività in quantità da 0.3 a 0.5% in peso.

2 - Emulsione.

L'emulsione bituminosa per la preparazione della superficie da trattare dovrà avere le caratteristiche sia di composizione che fisiche prescritte dalle norme C.N.R. fascicolo II/1957.

3 - Sabbia.

La sabbia asciutta dovrà provenire da fiumi o da cave, essenzialmente silicea e viva pulita e praticamente esente da argilla, terriccio ed altre materie estranee e dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme specifiche del C.N.R..

4 - Miscela di sabbia-bitume pretrattata.

Per la preparazione dell'impasto dovrà essere rispettata la seguente composizione:

a) Sabbia

passata al setaccio n. 10	100%
n. 40	60 - 70 %
n. 80	10 - 20 %
n. 200	0 - 10 %

I setacci indicati sono quelli della serie UNI e le percentuali sono riferite al peso dell'inerte, inoltre esso dovrà essere preventivamente riscaldato a 180° nel cilindro essiccatore.

b) Leganti

Il legante costituito da bitume dovrà essere compreso fra lo 1.2 e 1.5 % riferito al peso degli aggregati.

5 - Controllo dei requisiti di accettazione.


L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio autorizzato, prove sperimentali sui campioni di






Allegato A)

DAL MASO ANNA – DAL MASO EMANUELA



SA DA ANNA

Previsione vigente




don. Val 11/10/10

Previsione di progetto



Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio Servizi Casalinghi - Direttore DR. ING. GIORGIO CUBADDU - v. s. tel. esente per fini istituzionali
4-Set-2015 8:30
Prot. n. 15994/2015

Comune: ZANE
Foglio: 3
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 X 378.000 metri



Particella: 14
E=800
N=400
L. 1111